

Riflessioni sulla professione di avvocato: un percorso di crescita umana e professionale

Sommario: I. Perché parlare di deontologia? II. La “lente” della dottrina sociale III. Tra deontologia ed etica IV. Il parallelismo tra crescita umana e crescita professionale V. L’ “altro” nella professione: 1. Il Cliente 2. Il Collega 3. I collaboratori e i dipendenti 4. Le Autorità dinanzi alle quali si svolge la professione e la società VI. Il quadro d’insieme

I. Perché parlare di deontologia?

La nostra società, poliedrica ed in continuo mutamento, pone a ciascun uomo interrogativi quotidiani, che necessitano di risposte; impone a ciascun uomo scelte che necessitano di (o che comunque implicano) criteri valutativi; suggerisce a ciascun uomo azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi precisi.

In tale contesto si trova il professionista che quotidianamente è protagonista di scelte nelle quali l’aspetto tecnico ed appunto professionale è strettamente correlato a quello umano; scelte che per lo più sono adottate “automaticamente”, poiché radicate nella persona; cosicché è importante comprendere quali siano i parametri di riferimento (che l’ordinamento e la società offre) dell’azione umana e professionale nonché, per ciascuno, avere la consapevolezza di conoscere quali siano i propri per farsi almeno la domanda se ed in che termini essi coincidono e con quali dei parametri “a disposizione”.

Ecco la ragione per cui si impone una riflessione sulla deontologia, e, andando oltre, sulla accezione della stessa non già come insieme di regole impositive da dover seguire, ma come idonea a fornire linee operative ed attuative di un vissuto, acquisito da ciascuno e costitutivo di scelte etiche poste a monte nella continua ricerca di risposte che –per chi scrive- vengono rinvenute nella dottrina sociale cristiana¹. Lo stimolo alla riflessione che segue è infatti per un verso derivante dalla recente Enciclica sociale di Sua Santità Benedetto XVI, *Caritas in veritate*², che, nel solco già tracciato dai suoi Predecessori,

¹ Essa è scienza latamente riconducibile alla teologia morale, ed altro non è (mi si passi l'estrema semplificazione) che una elaborazione teorica e pratica dell'essere cattolico attivo e presente nella società contemporanea, che trova il suo primo fondamento nelle grandi Encicliche pontificie che periodicamente hanno seguito l'evoluzione dell'uomo in campo sociale e del lavoro; hanno interpretato detta evoluzione, fornendo stimoli per la maturazione di scelte consapevoli della collettività sovente anticipando profeticamente i problemi, e suggerendo contestualmente possibili linee guida, sempre puntualmente riprese nel susseguirsi dell'insegnamento pontificio. Così, di Pontefice in Pontefice, la dottrina sociale della Chiesa ha accompagnato l'uomo contemporaneo indicando strade ed opzioni possibili; un filone aureo e prezioso, che, pur nelle diversità socio-culturali legate ai diversi tempi di redazione (e forse agli stessi redattori) di ciascuna delle Encicliche sociali, tuttavia rimane unitario e soprattutto consequenziale a sé stesso. “Non si può non dimenticare che l'insegnamento sociale pontificio non cessa mai di annoverare, tra i valori necessari per rinnovare la verità, quelli spirituali e religiosi, specie cristiani. La fede, la carità, la misericordia forniscono al credente che si impegna nel sociale, motivazioni energie e prospettive superiori rispetto a quelle semplicemente umane. Esse consentono di purificare, consolidare ed elevare l'umano tramite il divino, l'ecclesiale. Aiutano a realizzare più autenticamente la città dell'uomo (...) per realizzare essa una civiltà dell'amore”; così Mario TOSO: *Welfare Society: l'apporto dei Pontefici da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, Roma, 1996, 490”.

² Data in Roma, il 29 giugno 2009.

interessa tematiche correlate all'uomo ed al suo agire nella società, si rivolge anche a coloro che svolgono la professione legale³, come persone che necessariamente interagiscono con altre persone e che svolgono una funzione di grande rilevanza sociale⁴.

La presente riflessione nasce anche e per altro verso da una conversazione tra tre diversi professionisti, di tre diverse parti d'Italia, con tre diverse storie personali ed esperienze umane, eppure accomunati dalla volontà di porsi delle domande sulle motivazioni del proprio agire, in un'ottica assolutamente concreta correlata all'esercizio della propria professione. Ciò – nella semplicità dell'episodio- conferma ulteriormente la necessità per ciascun professionista di avere parametri deontologici condivisi, ma anche ed a maggior ragione, la convinzione che per poter effettivamente operare nella quotidiana attività

³ Una breve ma chiarissima ed esaustiva indicazione della funzione della dottrina sociale della Chiesa, è formulata nella Enciclica di S.S. Giovanni Paolo II, *Centesimus annus* del 1° maggio 1991, al n. 59, secondo cui “La dottrina sociale ... ha un'importante dimensione interdisciplinare. Per incarnare meglio in contesti sociali, economici e politici diversi e continuamente cangianti l'unica verità sull'uomo, tale dottrina entra in dialogo con le varie discipline che si occupano dell'uomo, ne integra in sé gli apporti e le aiuta ad aprirsi verso un orizzonte più ampio al servizio della singola persona, conosciuta ed amata nella pienezza della vocazione”.

⁴ Per un quadro illustrativo della importante funzione che ogni “avvocato è chiamato a svolgere dentro e fuori le aule dei Tribunali” si rinvia a Piero RICCIARDI, *Compendio di ordinamento e deontologia forense*, Milano, 2009; un importante quadro d'insieme delle regole deontologiche, dell'ordinamento forense e del procedimento disciplinare è pure fornito da Ubaldo PERFETTI, *Corso di deontologia forense*, Padova, 2008 e da Remo DANОВI, *Ordinamento forense e deontologia*, Milano, 2006.

professionale di ognuno, è necessaria una personale interiorizzazione di risposte alle questioni che gli stessi principi deontologici –come codificati- hanno come presupposte.

Ecco perché parlare di deontologia: significa parlare di sé stessi e di come si pensa, si agisce, e ci si relaziona.

II. *La “lente” della dottrina sociale*

Si è innanzi detto che tutti gli operatori del diritto, siano credenti o meno, siano “laici” ovvero consapevoli del dono della fede, sono colpiti dalle sollecitazioni della società e ad esse devono reagire; sono anzi essi stessi che contribuiscono a formare l’agire sociale. Si è anche accennato che esistono dei “binari” che il vivere collettivo impone di seguire e che appunto per i professionisti sono esplicitati in principi deontologici, e si è pure detto che essi vanno calati nella vita di ciascuno e da ciascuno fatti propri.

Vi è dunque da chiedersi “quali sono le modalità in cui un operatore del diritto, laico o cattolico, può riconoscersi per riportare la persona umana al centro dell’ordinamento sociale?
(...)

Il principio primo ispiratore ... dello spazio pubblico può essere identificato nella dignità umana⁵ ... nella *dignitas* di cui gode ogni uomo ... che obbliga ciascuno ad un riconoscimento pratico che diviene dovere di rispetto (...); un principio –quello della *dignitas*- che “non è confessionale e che” (obbliga) “a non trattare l’uomo come una cosa”⁶. Ad avviso di chi scrive, una giustificazione ed una lettura più “piena” di detto principio si può avere attraverso la “lente” della dottrina sociale della Chiesa, nel cui solco si pone la recente Enciclica papale, sì da essere una proposta di comportamento per l’uomo-professionista. Si pone così naturalmente il rapporto tra l’uomo ed i propri convincimenti, e quindi tra sfera sociale e convinzioni anche religiose di ognuno; del resto “un giudice, un legislatore ... non possono per ragioni ontologiche spogliarsi dei propri convincimenti. Possono solo e devono renderli espliciti e negoziarli dentro di sé o fra sé e gli altri”⁷.

Prima di affrontare quello che forse più ci si aspetterebbe da un articolo sulla deontologia professionale, al fine di evidenziare il rapporto tra essa ed il suo fondamento etico, può articolarsi

⁵ Intesa come ciò per cui “l’uomo non può essere trattato da nessuno ... come un semplice mezzo, ma deve sempre essere trattato nello stesso tempo come fine”; cfr. Immanuel KANT, *Metafisica dei costumi*, 1797, II, par. 38

⁶ Paolo Maria FLORIS, *Il problema della produzione del diritto*, 85, in *Religione e spazio pubblico*, a cura di Gaetano Quagliariello, Siena, 2007.

⁷ Marcello PERA: *Chiesa, Stato, religione, politica. E fondamentalismi*, in *Religione e spazio pubblico*, cit, 39.

invece una proposta di lettura universale. In questa ottica può farsi riferimento alla dottrina sociale della Chiesa che rappresenta un oggettivo patrimonio culturale di notevole entità per tutta l'umanità; a maggior ragione se si considera che la cultura contemporanea delle dottrine sociali ed economiche non “disegna più il primato della società sull'individuo ma presenta il primato dell'individuo ... che conosce una crisi grave quando è da solo. Perché l'individuo nel mercato è solo ... ed allora una cultura di grande contemporaneità è una cultura che fonda l'attenzione alle relazioni sociali sulla persona, quindi sull'individuo come luogo di valori, come cultura di valori (...) una cultura” (quella che discende e promana dalla D.S.C.) che fa perno sulla persona e non solo sulla conoscenza”⁸. Una dottrina che dunque ha una connotazione universale, proprio perché universale è l'uomo; una dottrina caratterizzata da un dinamismo “essenzialmente orientato verso l'azione, che si sviluppa in funzione delle circostanze mutevoli della storia. Appunto per questo, pur ispirato a principi sempre validi, esso comporta dei giudizi contingenti. Lungi dal costituire un sistema chiuso, esso resta costantemente aperto alle nuove questioni che si presentano di

⁸ Roberto MAZZOTTA, in *Intrapresa, sussidiarietà, sviluppo*, a cura di Alberto Quadrio Curzio e Giovanni Marseguerra, Milano, III, 2007, 98, all'esito del Convegno della Fondazione Centesimus Annus P.P.

continuo ed esige il contributo di tutti i cristiani, delle loro esperienze e competenze”⁹.

Così non si ricavano dall’approfondimento della dottrina sociale risposte a quesiti diretti e specifici¹⁰. Essa rappresenta la chiave per ottenere le risposte, nella consapevolezza che l’uomo, ciascun uomo, nella sua unicità è tuttavia all’origine ed al centro della società, dalla quale non può prescindere perchè di essa fa parte; cosicchè ciascuno è interdipendente dall’altro (non già in senso strumentale). Essa interpella direttamente il giurista “nella misura in cui è volta ad indirizzare la condotta delle persone”¹¹.

⁹ Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Libertatis conscientia*, 22 marzo 1986, n. 72.

¹⁰ Senza soluzioni precostituite, “i cattolici troveranno nell’insegnamento della Chiesa i principi direttivi della loro azione e del loro libero impegno. Le loro scelte potranno divergere (...) La *Gaudium et spes* ha espresso questo principio senza dar adito al benchè minimo equivoco: ‘per lo più sarà la stessa visione della realtà che li orienterà in certe circostanze ad una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli, altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, ciò che succede abbastanza spesso e legittimamente’ (...) La dottrina sociale della Chiesa offre orientamenti ed ispirazioni per gli impegni temporali dei cattolici, ma molto è lasciato alla loro creatività e alle loro libere scelte di fronte a politiche alternative altrettanto accettabili dal punto di vista morale”; così Harvé CARRIER: *Dottrina sociale: nuovo approccio all’insegnamento sociale della Chiesa*, Torino, 1996, 47, in un’analisi che coglie quella che spesso è una difficoltà per il cattolico: la diversità delle interpretazioni circa il proprio impegno temporale, è infatti propria di ciascun uomo cosicchè ne risente anche la Chiesa. E questo se da una parte è motivo di arricchimento e dimostrazione di elaborazione libera, dall’altra pare è sovente motivo di confusione nella mente di coloro che –magari senza un’elaborazione teorica alle spalle- sono comunque destinatari di una data scelta di impegno temporale”

¹¹ Giuseppe DELLA TORRE, *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 1/05, 39, nota 13.

III. *Tra deontologia ed etica*

Ma tutto questo –che ci ha già spostati su un piano etico– come si coniuga con la deontologia, e come può essere alla base di un discorso condiviso?

Ebbene. Deve tenersi conto del fatto che in qualunque professione intellettuale, il peso del valore e delle qualità umane è particolarmente alto; alla professione si accede con grande fatica ed anni di studio; in essa si procede per anni, nella consapevolezza di essere via via sempre più “attrezzati” a risolvere i problemi, pur con i propri limiti, fiduciosi che essi si continuano a “spostare” in avanti pur rimanendo presenti; la professione comunque e certamente consente un’auto-realizzazione importante¹².

Il professionista assume responsabilità, compie scelte, spesso ha ruoli decisionali e di concreta incidenza sulla realtà sociale. E’ colui che potrebbe dirsi un soggetto impegnato nella società di oggi.

Ed allora: come riempire di significato detto impegno? Esiste in altre parole una finalizzazione dell’impegno professionale, tenendo conto che la scelta della finalizzazione di detto impegno, incide sulle modalità di esercizio della professione?

¹² Come e forse più di ogni altro lavoro, l’esercizio della professione può divenire “bene dell’uomo”, perchè suo tramite l’uomo “diventa più uomo”; cfr. Paolo VI, *Laborem exercens*, del 14 settembre 1981, n. 9.

Al fine di orientare secondo finalità che comunque, nel garantire il professionista, tutelano (almeno formalmente) anche “l’altro” che con detto professionista entra in contatto, è elemento essenziale la deontologia, che elabora e codifica principi generali comunque ispirati alla natura umana, ma che tuttavia – per l’esperienza comune – non sempre sono sufficienti ad affrontare e risolvere tutti i problemi che quotidianamente un professionista (che è anche un particolare tipo di imprenditore), deve oggi affrontare.

Per essere più concreti ed esemplificando: la scelta da parte di un professionista, di una strada comportamentale piuttosto che di un’altra (e che si badi non fosse esplicitamente “codificata” in alcun precetto deontologico) può effettuarsi legittimamente in base ad una soglia soggettiva di percezione del (proprio) bisogno? ovvero la scelta è indipendente da detta soglia? Ed ancora: cosa vieta a dei professionisti di superare o aggirare consensualmente una norma deontologica, se non la lettura soggettiva (correlata quindi ad intime convinzioni) che di essa viene data?

Due piccoli esempi che ad avviso di chi scrive aiutano a comprendere come parlare di etica sia necessario a sostanziare la deontologia; entrambe, unite, formano il substrato dell’azione del professionista.

Come noto la deontologia “altro non è che l’opera di individuazione e rilevazione dei comportamenti che la vita e

l'esperienza, professionali ma non solo, degli appartenenti alla classe forense hanno individuato come consoni ed adeguati alla funzione di assistenza e difesa del cittadino, avendo a stelle polari l'etica individuale e sociale, oltrech  il rispetto delle norme poste dagli ordinamenti statuali via via vigenti”¹³.

E se la deontologia significa conoscenza di ci  che   conveniente, essa necessariamente ha in s  un connotato di eticit , sin dal momento della sua prima elaborazione concettuale. Essa infatti nasce in un'ottica utilitaristica per “dare al motore sociale tutta l'influenza che viene dal motore personale”¹⁴, essendo dunque intesa come conoscenza di ci  che   giusto e conveniente da essere approvato in una data occasione e dalla collettivit , al fine di creare un comportamento piacevole e tuttavia variabile a seconda delle circostanze intrinseche che ne aumentassero o ne diminuissero il valore.

Nell'evoluzione sociale essa si sviluppa e si evolve, assurgendo “a garanzia e presidio della corretta gestione della funzione socio-istituzionale costituzionalmente tutelata quale   la difesa del consociato cittadino”¹⁵, poi, recepita dall'ordinamento statale, delinea un sistema di valori cui riferirsi. Essa quindi

¹³ Giannantonio DANIELI, *Deontologia forense: genesi e codificazione*, intervento al Convegno su *Deontologia e informazione della codificazione all'informatizzazione degli studi legali*, Verona, 20 aprile 2005.

¹⁴ Geremia BENTHAM, *Deontologia*, 1861, nella riedizione commentata dalla SEI - Torino - 1931, 51

¹⁵ Giannantonio DANIELI, *op.cit.*

consiste in una serie di libertà, di diritti, di obblighi, che sono codificati ed organizzati in norme da un soggetto superiore ai singoli professionisti (l'Ordine professionale) cui questi stessi sono sottoposti¹⁶.

Attraverso e grazie alla deontologia, le istanze di ognuno sono generalizzate e ridotte ad unità, attraverso la indicazione di termini moralmente rilevanti. E' chiaro, però, che, poiché le istanze possono essere differenti, e, soprattutto, diversa può essere l'individuazione e l'interpretazione a monte dei termini giuridici codicizzati, per un verso si può arrivare solo ad una individuazione minimale di principi, per altro verso detta individuazione non garantisce ex sé eticità dei comportamenti. A ben vedere, infatti, se per un verso l'elaborazione dei principi regolatori della professione configura un regime di diritto generato dalla società civile che si connette "all'arena pubblica globale", per altro verso chi può garantire come tali codici deontologici sono stati elaborati?¹⁷

¹⁶ Ordine professionale che ha un ruolo centrale nel contesto che ci occupa e che elabora in tal modo ed autonomamente un vero e proprio "diritto di categoria" in un "relativo isolamento" dallo Stato; così Anthony GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, Bologna, 1994.

¹⁷ Affermazioni e domande che pone Gunther TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione - L'emergere delle costituzioni civili*, a cura Roma, 2005, nella elaborazione del relativo pensiero effettuata da Pierpaolo DONATI in premessa a detta opera, nel contributo *Il farsi del civile come norma sociale*, 10.

Se dunque i codici deontologici sono assolutamente necessari, perché riguardano aspetti di comune svolgimento dell'attività professionale, come la correttezza nel rapporto con gli "altri" - intesi come i clienti, le autorità dinanzi alle quali lo si assiste e lo si rappresenta, i Colleghi, la società¹⁸- essi da un lato debbono essere ispirati ad una concezione universale della professione che regolamentano, dall'altro non possono non essere supportati dall'elaborazione che ciascun professionista, di essi destinatario, ne fa.

Come accennato, infatti, esistono problematiche varie, che non trovano risposta nei principi di deontologia pur se correttamente elaborati, ma che la trovano, invece, in convinzioni personali; e ciò informa il comportamento interrelazionale, anche a prescindere dalla coerenza formale con i principi deontologici. Convinzioni che forniscono significato ai concetti generici e neutri che la deontologia fissa.

Ecco il passaggio necessario e, si direbbe, automatico all'etica, nel senso che, per affrontare una determinata serie di problematiche, è necessaria una mediazione tra la situazione concreta che deve affrontarsi e i principi che sono insiti in

¹⁸ Questi i soggetti individuati come destinatari della "missione" dell'avvocato dal Codice di deontologia degli avvocati europei, approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1998, e modificato il 28 novembre 1998 e il 15 dicembre 2002, ed in appendice all'interessante volume di Lilla LAPERUTA, *Compendio di ordinamento e deontologia forense*, Rimini, 2009.

ognuno; in altre parole in molte circostanze è necessario “scegliere” (tra diverse opzioni, tutte legittime o legittimabili alla luce del precetto normativo). E non sempre la scelta si può fondare sulla tecnica, cioè su nozioni oggettive; non sempre può essere sufficiente il codice deontologico.

“Da questo punto di vista va ripensata la funzione positiva della norma non solo in termini giuridico-formali, ma anche in termini etici. La norma etica infatti è una mediazione del valore morale all’interno di una determinata situazione storico-culturale. La sua funzione è di promuovere la bontà del soggetto, sia esso il professionista oppure il suo cliente, prefigurando una soluzione del problema che sia al servizio della dignità della persona umana”¹⁹.

Il problema è dunque la mediazione o, meglio, il cercare di calare, di fronte alle realtà concrete, i propri pensieri, senza il conflitto tra la realtà ed il pensiero. E questo è il punto: ecco –si ripete- l’ausilio dell’etica.

Poiché l’uomo è profondamente unitario nella sua strutturazione²⁰, non è pensabile una scissione tra l’azione ed il

¹⁹ Giuseppe TRENTIN: *Preliminari per un’etica professionale*, in *Lineamenti di etica professionale*, AA.VV. Acireale, 1987, 38.

²⁰ Secondo Domenico CARBONE: “Non c’è azione che non sia morale, e l’azione giuridica non potrà non rispettare questa condizione insopprimibile dell’agire umano, a meno che essa non voglia coincidere con il torto”, in *La fondazione etica del diritto in alcune correnti del realismo contemporaneo*, Milazzo, 1967, 44.

pensiero; senza scomodare l'elaborazione filosofica, è chiaro che il pensiero ispira l'azione e di conseguenza anche l'azione professionale non può che essere dettata dal pensiero. Ove il pensiero, o un tipo di pensiero, non ci fosse, l'azione avrebbe un fondamento ben limitato.

Ecco che nell'ambito dell'attività professionale, si palesa la necessità di una crescita, che per quanto sin qui detto, non è, né può essere, solamente professionale (seppure questa è fondamentale), ma deve essere anche e soprattutto una crescita umana.

Come già accennato, la deontologia si fonda sull'etica ovvero sulla morale; e se si evolve l'etica? E se si dovesse ritenere che ciascuno possa avere una sua morale²¹? Ecco che – come detto – può essere utile una proposta universale, perché tiene conto dell'uomo, della sua natura, della sua centralità nella società. Una proposta che vale – come tale – per ciascun professionista e che ben può ispirare tutte le sue azioni, anche ed a maggior ragione quelle di codificatore di principi regolamentari della professione. Ecco la dottrina sociale cui si faceva cenno, e la recente elaborazione pontificia; in un contesto sociale e culturale che relativizza la verità, che la ritiene irrilevante “ad interpretare e dirigere le responsabilità morali” sorge “il bisogno di coniugare la

²¹ Il problema è correttamente posto da Eugenio SACCHETTINI, *Diritti e doveri dell'avvocato – Ordinamento forense*, Milano, 1990, 18.

carità con la verità” al fine di evidenziare il suo “potere di autenticazione e di persuasione nel concreto vivere sociale”²²; la carità nella verità è “principio intorno cui ruota la dottrina sociale E che prende forma operativa in criteri orientativi dell’azione morale”; tra essi “due in particolare ... la giustizia ed il bene comune. La giustizia: (...) ogni società elabora un proprio sistema di giustizia, ma la carità eccede la giustizia, perché amare è donare offrire del mio all’altro; ma non è mai senza la giustizia la quale induce a dare all’altro ciò che è suo, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso donare all’altro del mio senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia (...). La giustizia è la prima via della carità”²³. Vi è poi il bene comune, il “bene di noi tutti, formato da individui ... che si uniscono in una comunità sociale”; e “volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità”²⁴. C’è dunque un impegno di ciascuno nella società e nella città *uti singuli*, ma che trascende la sua stessa persona ed incide sulla società. Ecco la ragione per cui i comportamenti –anche e specie- professionali devono essere ispirati (ecco l’etica) da regole condivise (ecco la deontologia) e quindi da ciascun professionista vissute (si che deontologia ed etica si fondono).

²² Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, n. 2.

²³ Benedetto XVI, *ibidem*, n. 6.

²⁴ Benedetto XVI, *ibidem*, n. 7.

Da qui la necessità di una crescita personale, che non può essere disgiunta da una crescita professionale.

IV. *Il parallelismo tra crescita umana e crescita professionale*

Ma perché si deve necessariamente parlare di crescita umana oltrechè di crescita professionale?

L'aspetto professionale e quello umano rappresentano due assi portanti dell'essere professionista, proprio per l'unitarietà della natura umana innanzi descritta. Ed ecco nuovamente i ("soliti") lati dell'unica medaglia che informa la professione del legale: deontologia ed etica.

La competenza professionale è necessaria perché, comunque sia, non si è credibili se non si è competenti, e questo indipendentemente da un discorso etico. La competenza, l'efficienza, la correttezza scientifica e relazionale, contribuiscono all'*unicum* professionale, e certamente la loro assenza rappresenta un disvalore morale. Una tale impostazione risponde a quella che è stata definita "la responsabilizzazione dei laici", implicante "il riconoscimento da parte di ciascuno dei doveri che si hanno come membro della comunità" per cui il professionista non solo ha il primario "dovere di rispettare le regole di professionalità ed

efficienza che valgono” nel suo mondo professionale²⁵ ma (in particolare l’avvocato) ha altresì quello di “vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario” garantendo “il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa” ed assicurando “la regolarità del giudizio e del contraddittorio”²⁶. Ecco dunque la funzione attiva e propositiva dell’avvocato, la cui attività “non si limita all’esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia”²⁷ e la sua crescita professionale è una garanzia di legalità, e quindi necessaria e doverosa²⁸.

Una crescita che quindi è anche umana (e se si vuole etica), concretandosi così un elemento altrettanto importante ed

²⁵ Così Giovanni BAZOLI: *L’impegno dell’operatore cristiano*, in AA.VV. *Etica ed economia: riflessioni sul versante dell’impresa*, Milano, 1988, 60.

²⁶ Così il 2° comma del “Preambolo” del Codice deontologico forense, nel testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 (cfr. *Foro it.*, 2006, V, 243; poi, per un commento, R.DANOVI, *Il nuovo codice deontologico*, in *Prev.for.*, 2006, 6 e Ubaldo PERFETTI, *Le recenti modifiche al codice deontologico forense*, in *Rass. for.* 2006, 1405); poi ancora il 18 gennaio 2007 e il 12 giugno 2008

²⁷ Così il “preambolo” art. 1.1. del Codice di deontologia degli avvocati europei, cit.

²⁸ Essa risponde ad una concezione etica del lavoro che è per l’uomo e “non l’uomo per il lavoro”, cosicché si riconosce “la preminenza del significato soggettivo del lavoro su quello oggettivo”; cfr. *Laborem exercens*, n. 6.

interagente con quello della competenza²⁹. La credibilità della persona, nella sua complessità, deve essere sempre maggiore se si vuole trasmettere, a fianco dell'esperienza professionale e della consulenza, un concetto di alterità e giustizia³⁰ nell'azione professionale, essenziale completamento della stessa perché profondamente ed intimamente legato alla coscienza umana (che, appunto, ispira l'azione). Ecco ciò che l'attuale Pontefice chiama carità nella verità, in un'ottica di giustizia e di bene comune che l'azione singola del professionista contribuisce a realizzare.

La vocazione professionale implica quindi un continuo sforzo di crescita da un punto di vista scientifico e da un punto di vista umano; ove ciò non fosse si creerebbe uno iato tra l'azione ed il pensiero che eliminerebbe quest'ultimo nei suoi fondamenti di eticità.

Come riempire di alterità e giustizia la prestazione professionale? Come operare cioè coniugando carità e verità verso il bene comune?

Dalle considerazioni che precedono, emerge che la prestazione professionale per rispondere alla sua stessa ed intima

²⁹ L'etica professionale non può prescindere, nella sua impostazione sia teorica che pratica, da un preciso riferimento al contesto socio-culturale contemporaneo entro il quale l'attività professionale si iscrive; così attentamente Giannino PIANA, in *Lineamenti di etica professionale*, AA.VV. cit., 71.

³⁰ La "promozione della giustizia" in un'ottica sociale è ben illustrata nella *Centesimus annus*, al n. 58.

natura vocazionale, deve essere preliminarmente supportata dalla competenza e dal rigore scientifico, posto che il concetto di alterità può essere accettato solamente se supportato da una competenza professionale che deve essere aggiornata quotidianamente. In questo contesto non appare casuale il principio sancito dal Codice deontologico³¹, secondo cui “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza”.

E ciò presuppone un atteggiamento particolare nei riguardi dell'altro³² che si inserisce in un quadro di valori entro il quale articolare un ragionamento etico dotato di relativa autonomia, in grado quindi di raccogliere il consenso di ogni professionista che abbia a cuore il rispetto della persona non solo da un punto di vista giuridico-formale, ma anche da un punto di vista morale, realizzando in tal modo una alterità solidale³³.

Solo attraverso la libera adesione ad una certa linea etica, è possibile inserire all'interno della professione l'attenzione per la

³¹ All'art. 12, comma 1°, che va altresì letto in uno con l'art. 13, che impone all'avvocato il dovere di aggiornamento professionale, specie con riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

³² “Poiché lo sguardo dell'altro deve diventare il nostro sguardo”, in *Lo sguardo dell'altro: per una governance della globalizzazione*, a cura di Paolo Annunziato, Antonio Calabrò e Lucio Caracciolo, Bologna, 2001, 9

³³ Troppo ampia per il presente lavoro una riflessione sulla solidarietà. Un riferimento è tuttavia necessario al n. 38 della *Sollicitudo rei socialis*, del 30 dicembre 1987, che descrive la concezione di Giovanni Paolo II sulla solidarietà; concezione profondamente ancorata alla natura dell'uomo come essere sociale, e contemporaneamente dinamica e trascendente.

valutazione dell'altro, collaborando così "allo sviluppo pieno degli altri"³⁴.

V. L' "altro" nella professione

E' ora opportuno chiedersi *chi*, nel contesto sin qui delineato è *l'altro*, il destinatario cioè dell'attività professionale nell'ottica che abbiamo definito di alterità solidale³⁵.

1. Il Cliente

L' "altro", per un avvocato, è in primo luogo il Cliente; la "parte assistita" (cui il Codice deontologico dedica il "Titolo III") caratterizzata da un rapporto fiduciario con il legale³⁶. E questo non tanto perché siano meno "altri", soggetti quali i Colleghi ovvero i terzi che con il legale vengono a contatto, quanto perché nello stesso immaginario sociale primariamente viene il binomio avvocato - cliente (un po' come medico - paziente).

Ebbene: nei confronti del destinatario della prestazione professionale, l'avvocato (ma potrebbe essere qualsiasi professionista) è chiamato a fornire le risposte che gli vengano

³⁴ Cfr. *Sollicitudo rei socialis*, n. 30.

³⁵ In tal senso l'attività professionale, implicando "un moto spontaneo dell'essere ha una caratterizzazione di umanità priva di calcolo, un'urgenza intima di intervento nei confronti dell'altro", come afferma Romeo CIMINELLO: *Etica, finanza e mercati*, Roma, 2000, 181.

³⁶ Esplicito è l'art. 35, ma le previsioni successive hanno comunque come presupposto la corretta "gestione" della fiducia che viene consegnata al proprio avvocato, tanto che quando il legale si avveda che questa è venuta meno, può rinunciare al mandato conferitogli (art. 47).

chieste; risposte che non devono essere necessariamente quelle che il richiedente si vuole sentir dire, ma che devono essere quelle che vanno dette.

In altre parole la valutazione che deve essere fatta dal professionista cui un problema viene sottoposto, deve essere oggettivamente ispirata in modo da fornire al richiedente i parametri della scelta e dell'azione da intraprendere; scelta che, supportata da suggerimenti corretti, sia libera e personale. Non è dunque casuale se il Codice deontologico nel raccomandare al legale la corretta difesa degli interessi dell'assistito (artt. 36-38), impone l'obbligo di informazione dell'attività svolta; informazione che va quindi effettuata sia per fornire i parametri di scelta al Cliente, sia, una volta che essa è stata fatta, per metterlo in grado di seguire lo stato dell'azione avviata. Su tale aspetto sovente si riscontra un po' di riluttanza; ma forse si deve rammentare che un buon avvocato lo fa anche un buon Cliente, e che per essere tale il Cliente deve essere messo in grado di poter comprendere e condividere le scelte che vengono effettuate nel suo interesse.

Su tale profilo sembra opportuno insistere. Va considerato che colui che si rivolge ad un qualunque professionista, di fatto, si trova in una situazione di soggezione psicologica e di necessità di aiuto, che deve essergli fornito senza profittarne. Il bisogno che il soggetto manifesta al professionista va certamente soddisfatto: ma

detta soddisfazione non deriva dall'illusione di una prestazione che venisse (vanamente) suggerita (di una cura, piuttosto che di un'azione legale), ma ben può derivare dall'illustrazione dell'assenza di decisivi rimedi; e questo anche a costo di limitare il beneficio economico a fronte della prestazione che così si conclude. E questo perché? Perché la prestazione che deve essere fornita deve essere la migliore che si può fornire nell'interesse del Cliente, con ciò dando il meglio di sé stessi che significa competenza, ma anche umanità e comprensione, nella consapevolezza che si ha una persona dinanzi a sé.

Così in tutte le professioni: e la società odierna, travolgente nella sua superficialità e redditività, spinge a dimenticare la finalità dell'attività professionale che rischia di perdere –almeno in parte- la coscienza dell'anima della professione; ma quest'ultima, in quanto prolungamento della vita personale e della propria soggettività, non può e non deve, come dicevo prima, essere senza anima.

Giova precisare che un tale modo di immaginare e di svolgere la professione attribuisce al legale stabilità ed una serena fermezza nel perseguire l'interesse del proprio Cliente, che va sempre ascoltato, supportato e nello stesso tempo condotto, senza perdere la coscienza della realtà, che l'avvocato deve tenere ben presente. Qui è anche il “segreto” di un rapporto corretto e

rispettoso delle reciproche posizioni con i Colleghi, i Magistrati, le persone tutte che interagiscono con un avvocato.

E' in questo contesto che si colloca –e questo è un altro profilo importante del rapporto in esame- la questione degli onorari professionali, e quindi la questione del giusto compenso per la prestazione professionale svolta.

Certo: il profitto, in un attività professionale come in qualsiasi attività lavorativa è necessario ed anzi doveroso oltrechè naturale. E' chiaro che, a fronte di una prestazione professionale e lavorativa, il guadagno è più che legittimo; del resto è riconosciuta “la giusta funzione del profitto, come indicatore del buon andamento dell’azienda”, ma va ricordato che esso “non è l’unico indice delle condizioni dell’azienda” (e quindi di uno studio professionale) “E’ possibile che i conti economici siano in ordine ed insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell’azienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità”³⁷. Dunque il mero guadagno non deve essere il fine primario dell’azione professionale: si spiegano così anche le previsioni del Codice deontologico sulle modalità di parcellazione³⁸. Così, ad esempio, la redazione della parcella deve essere corretta, esattamente rapportata all’attività svolta, fondata sulle tariffe correttamente richiamate ed applicate, e – nei limiti

³⁷ Così *Centesimus annus*, n. 35.

³⁸ Su tale profilo si richiamano gli artt. 43 - 46 del Codice

della discrezionalità che esse stesse consentono - umanamente ed eticamente valutate.

2. Il Collega.

L' "altro" è poi (e per certi versi anche prima del Cliente) il Collega. I principi ispiratori dell'azione del professionista rimangono ovviamente gli stessi che improntano i rapporti con il Cliente; se infatti il rapporto è con persone, non può esservi una modificazione dell'approccio di fondo sulle modalità di rapportarsi. Cosicché correttezza e lealtà devono improntare i rapporti tra Colleghi, sia quando si è consorti di lite ovvero comunque si collabori su una medesima questione³⁹, sia quando si difendono Parti diverse ed opposte⁴⁰, sia infine quando si subentra ad un Collega nello stesso giudizio⁴¹.

Le previsioni deontologiche (Titolo II) sono al riguardo precise e mirano a salvaguardare l'interesse del Cliente, tuttavia tutelando lo spirito di colleganza; in altre parole ciò significa che a seconda dei suddetti casi il Collega va informato e coinvolto, ovvero rispettato e messo in condizione di poter svolgere correttamente le proprie difese (si pensi al contraddittorio nelle udienze cautelari, ed alla previa consegna al Collega di documenti o memorie che si andranno a produrre in quella sede), ovvero ancora informato per permettergli la collaborazione richiesta.

³⁹ Si richiamano a tal fine gli artt. 22.1, 30, 31 del Codice.

⁴⁰ Si richiamano a tal fine gli artt. 23, 27, 28, 29, 32 del Codice.

A ciò aggiungasi la delicatezza che si può avere (e si deve avere) nei riguardi dell'altro, e che va anche oltre le previsioni normative. Molte sono al riguardo le occasioni e gli esempi che si potrebbero fare, cosicché si portano all'attenzione del lettore solo alcuni spunti che provengono dalla esperienza professionale quotidiana.

Ci si può chiedere ad esempio, come si informa il proprio dominus e quando. Si badi che quando un Collega ne delega altro perché la controversia si svolge in altro Distretto (si pensi al caso - frequente per chi svolge la professione a Roma- di essere scelto da un Collega di altro Distretto per un giudizio innanzi a giurisdizioni superiori; occasione professionale che implica sovente anche delicate discussioni in sede cautelare, come nel caso delle domande di sospensione innanzi al Consiglio di Stato), quest'ultimo è destinatario di una "duplice" forma di fiducia; quella del Collega che lo ha "coinvolto", e quella del Cliente di quest'ultimo che, affidandosi al proprio originario legale, si affida anche a colui che lo stesso legale sceglie di associare nella Difesa. Ecco la ragione della importanza del confronto preventivo con il Collega (magari prima della discussione cautelare), la condivisione della linea difensiva, la relazione sull'andamento della discussione, la non prevaricazione del Collega medesimo con riguardo al suo Cliente.

⁴¹ Si richiamano a tal fine l'art. 33 del Codice.

Ci si può poi chiedere come e quando si trasmettono atti o istruzioni al proprio domiciliatario; se all'ultimo giorno ed all'ultima ora, ovvero se invece lo si preavverte di un'emergenza, ovvero ancora se si riesce a non porlo in condizioni di lavorare in emergenza (ove mai l'emergenza poteva essere evitata).

Ci si può chiedere ancora come ci si regola sulle modalità di redazione dell'atto; ferma restando la necessaria assenza di termini non appropriati (ma questo è già previsto nella normativa deontologica), ovvero una corretta esposizione dei fatti⁴², si pone sovente la questione delle eccezioni in rito che vengono sollevate e che naturalmente –come tali- possono afferire all'attività professionale del Collega ed eventualmente palesarne una scelta processuale non coerente con il dato normativo; d'altra parte – come pure si è detto- l'interesse del Cliente deve essere tutelato, cosicchè si ritiene che la eccezione in rito vada proposta, in modo garbato, problematico e sintetico, se fondata, e quindi solo se idonea a risolvere la controversia a favore del proprio assistito.

Ci si può ancora chiedere se non sia il caso di informare un Collega cui si subentra in altro grado di giudizio, magari proponendo al Cliente un affiancamento ...

⁴² La cosa fornisce credibilità al legale anche agli occhi del Giudicante e ben può essere estesa ad ogni ambito dell'agire umano, poiché è sempre più opportuno "lasciare parlare, nella loro serena ed oggettiva documentazione i fatti e le testimonianze" (così in una lettera dell'aprile del 1925 di Alcide De Gasperi), per poi commentarli e leggerli in punta di diritto, piuttosto che fornire degli stessi una prospettazione parziale o peggio inesatta.

Molte dunque le occasioni che quotidianamente si pongono all'attenzione dell'avvocato di relazionarsi con un Collega; occasioni di delicatezza e cortesia professionale che anche involontariamente alcune volte si perdono perché si è travolti dalle molte "altre cose da fare". Ebbene: non è da dimenticare che anche queste appena descritte – e prima di altre – sono cose "da fare".

3. I collaboratori ed i dipendenti.

Il concetto di alterità descritto in precedenza, implica poi un'analisi del trattamento e della formazione dei collaboratori e/o dei dipendenti. Tale profilo è elaborato dal Codice deontologico, che pone importanti concetti che si sposano perfettamente con la linea sin qui tracciata⁴³.

Così, pur nella giustizia e nel rispetto dei ruoli, è necessario che il professionista (nella sua veste di datore di lavoro e comunque di *manager*) compia uno sforzo per la loro formazione ed aggiornamento⁴⁴, nonché per garantire loro "una giusta remunerazione del lavoro"⁴⁵, non solo in termini economici.

E' quindi necessario tentare di comprendere e valutare le potenzialità di ognuno, mirando ad accrescerle per orientarle al

⁴³ Sul punto gli artt. 25 e 26 del Codice

⁴⁴ Il concetto "dell'istruzione accessibile" è affrontato da Giovanni Paolo II in particolare in *Laborem exercens*, n. 8.

⁴⁵ *Laborem exercens*, n. 19.

fine di operare una distribuzione corretta dell'appagamento del lavoro di ciascuno.

E questo se per un verso risponde a principi di socialità nel lavoro, incentiva la stessa produttività. In altre parole l'esercizio di scelte organizzative responsabili, consente la realizzazione di una convivenza nel contesto lavorativo che mira a creare una corresponsabilizzazione sugli obiettivi che, oltre ad incidere sulle singole persone sotto il profilo di un loro maggiore appagamento, svolge i suoi riflessi sulla capacità produttiva delle stesse; con la conseguenza che, nel contesto di tale virtuoso interscambio, nasce un beneficio (e non solo economico) non solamente per il professionista (o, comunque, per il datore di lavoro) ma per gli stessi collaboratori e/o dipendenti.

Si realizza così, oltre ad una crescita professionale reddituale e di appagamento propria e degli altri, un servizio che può incidere per una piccola, grande, parte sulla società.

4. Le Autorità dinanzi alle quali si svolge la professione e la società

Nell'ambito di quelli che il Codice deontologico definisce più genericamente come terzi (Titolo IV), rientrano le Autorità dinanzi alle quali si svolge la propria professione ed il relativo personale. E' evidente che l'insieme dei soggetti che si sono seppur rapidamente indicati, rappresentano la "società" che il Codice europeo individua come ulteriore "entità" con cui ci si

relazionale; ed è altrettanto evidente che in quest'ottica la presenza dell'avvocato è in essa rilevante poiché esso (e più latamente il giurista) è “sempre più spesso interpellato ... da una crescente pluralità di soggetti e a fronte di un simile contesto le stesse modalità di escussione della sapienza del giurista sono soggette a mutazione”⁴⁶.

Una parola va infine spesa con riguardo al rapporto con i magistrati, sul quale, del resto, anche il Codice è chiaro (art. 53). E' evidente che in questo caso si incontrano due professionalità di grande rilievo, sociale, ed il rapporto in sede di giudizio deve essere improntato al rispetto ed all'attenzione reciproca. Il punto di delicatezza è quello che lo stesso Codice affronta e correttamente risolve, che è correlato all'eventuale rapporto personale che può sorgere tra avvocato e magistrato. Il rispetto dei ruoli e la sensibilità di ognuno, fanno per entrambi un buon professionista che opera in coscienza e nell'interesse della giustizia.

VI. *Il quadro d'insieme*

Certo, un quadro di tale fatta non si dipinge in una serata; né dipende dal solo “pittore” che pure può avere le sue manchevolezze anche caratteriali. E tutto ciò implica un

⁴⁶ Mauro BUSSANI, *Funzioni e limiti del diritto globale*, in *Lo sguardo dell'altro*, cit., 129

cammino personale di ciascun professionista ma anche di coloro che contribuiscono allo svolgimento della sua attività professionale, cioè anche di tutti i componenti della struttura che in qualche modo a quest'ultimo si riferiscono.

Esistono, in altre parole, limiti soggettivi ed oggettivi che ostacolano il disegno ora delineato; e sarebbe utopistico non riconoscerlo, cosicchè esiste effettivamente il rischio concreto che alcuni aspetti tra quelli delineati rimangano a livello di mere affermazioni di principio. E questo a maggior ragione nel contesto attuale: ove ciascun livello operativo ha una sua funzione specifica e quindi necessaria per la formazione del "prodotto"; ove il *know how* è distribuito ed il professionista è depositario (oltrechè del proprio bagaglio professionale) degli obbiettivi.

Correttamente in passato è stato criticato quell'atteggiamento per cui la consapevolezza della gravità di un impegno del genere, che sembra superiore alle possibilità del singolo o anche delle stesse associazioni di categoria, faceva ripiegare sulla c.d. spiritualità dell'intenzione; va detto però che oggi "una spiritualità dell'intenzione, disgiunta dalla attenzione ai comportamenti e ai loro effetti sulla comunità, non appare più plausibile: l'intenzione è davvero buona quando, oltre che della competenza professionale e dell'osservanza delle regole del gioco contrattuale e deontologico, dimostra preoccupazione nei

confronti dell'umanizzazione dell'ambiente di lavoro, del superamento delle matrici cui l'alienazione si alimenta e dell'impegno di camminare verso una situazione di solidarietà e fraternità universale"⁴⁷. Un impegno che è continuamente sospeso tra tensioni trascendenti e richiami temporali; tra problematiche etiche e questioni di travolgente vita quotidiana. Il rischio è che le seconde facciano obliare le prime, collocando queste stesse in una situazione di stasi e di autoconvincimento della loro pretesa inattualità e scomodità. L'uomo oggi è "carico di cose da fare (...) tanto che vive come se Dio non esistesse (...) e non trova più il tempo necessario per riflettere sul significato della vita"⁴⁸. Viceversa la riflessione deve essere quotidiana e tale da divenire patrimonio genetico di ciascuno, al fine di continuamente affermare e soprattutto ricordare in primo luogo a sé stessi, la centralità dell'uomo e del suo destino trascendente.

Così le difficoltà non devono far venire meno l'impegno soggettivo del professionista⁴⁹ affinché coltivi i principi di alterità giorno per giorno; altrimenti il quadro non si dipinge; ed anzi si rinuncia a dipingerlo.

Ma quanto sin qui descritto, cosa implica, anche? Implica un rapporto nei confronti della professione forse differente da quello

⁴⁷ Giuseppe MATTAL, in *Lineamenti di etica professionale*, AA.VV. cit., 84.

⁴⁸ Vincenzo INSOLERA s.j.: *Quale fede per l'uomo d'oggi?*, Roma, 1993, 65.

⁴⁹ Impegno che non può diminuire, pena quello iato tra azione ed *animus* che in precedenza si è descritto.

di prima e comune accezione e che quindi potrebbe essere definito nuovo⁵⁰. Comporta che la professione non divenga il fine della vita; essa è certamente un valore per la vita e della vita; ma è uno strumento. Determinante e necessario, ma pur sempre uno strumento per l'autorealizzazione e per la realizzazione di un progetto relazionale.

E', in altre parole, un valore strumentale "cosicchè l'attività professionale non possiederebbe valore in sè, ma lo riceverebbe dal fine a cui è orientata"⁵¹.

Ove ciò non fosse, ci si troverebbe in una situazione vuota e priva di crescita personale: ci si troverebbe ad essere diventati umanamente rilevanti sotto il profilo professionale, ma insignificanti da un punto di vista umano e quindi non completi neppure professionalmente.

L'unico modo è, in altre parole, procedere, quanto meno con la tensione emotiva, riempiendo di significato trascendente le scelte quotidiane, per confermare per quanto già optato e per

⁵⁰ Molto interessante è in questo contesto lo sforzo compiuto, con riguardo alla professione forense, da Enrico GAZ (*Infedele patrocinio*, Feltre, 2001, 71), che afferma che "senza la linfa spirituale il nostro patrocinio sarebbe infedele, infedele alle sue potenzialità più profonde".

⁵¹ "Questa preferenza emerge dalla visione del valore e del non valore morale: vive per la politica, o per la professione, chi imposta la sua attività innanzitutto per il conseguimento del bene comune, e solo secondariamente del guadagno; vive di politica, o di professione, chi si prefigge come scopo, soltanto o fondamentalmente il guadagno, e solo secondariamente il bene comune": così Max WEBER: *Il lavoro intellettuale come professione*, Milano, 1966, come

rinnovare ed estendere i propri campi di azione⁵² al fine di compiere in libertà e serenità ciò che dobbiamo e che anzi vogliamo fare. Perché, questo quadro che ciascuno di noi sta dipingendo e che è sempre in divenire, esplicita una splendida professione, che, pur con le sue tensioni e rischi, le preoccupazioni e le sue rabbie, è in grado di fornire grandi gioie e soddisfazioni umane e professionali in una continua e stimolante sfida con se stessi e con gli altri ed in un divertente e sottile agone intellettuale; nella speranza di lasciare una traccia della propria attività ma anche un messaggio sulle ragioni etiche della stessa⁵³.

Stefano Gattamelata

riportato da Salvatore PRIVITERA, in *Lineamenti di etica professionale*, AA.VV. cit., 48.

⁵² Una di queste vie –ma sarebbe materia da approfondire in altra sede– ben potrebbe essere la politica, che, scriveva Paolo VI, è una maniera di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri: cfr. Vincenzo INSOLERA s.j. *La fede: un dono, una scelta*, Reggio Calabria, 1986, 257 e 260.

⁵³ In questa sede fa piacere ricordare il compianto Collega Giuseppe SALA, maestro di stile e di professione, che ricordava uno scritto bizantino secondo cui “l’uomo può vivere bene o malamente ma un giorno dovrà morire e qualche altro seguirà. Tu che leggi ricordati che uno ha costruito per te e che tu devi costruire per gli altri”.